



DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione

n° 16

del 08/01/2013

SERVIZIO N. V

Oggetto: FUNZIONE ASSOCIATA - Vincolo paesaggistico Del. G. n. 1 del 07/07/2013;
Avvalimento Istruttore Tecnico Andrea Pallini - Schema di accordo per l'avvalimento
individuale.

L'anno duemilatredici, addì otto del mese di gennaio alle ore 10:30 nella sede dell'Ente, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, assume la seguente determinazione:

IL SEGRETARIO: **SIG. ALDO COPPI**

IL SEGRETARIO

PREMESSO:

CHE in data 20 settembre 2011 i Comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano hanno costituito l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;

CHE la provvisoria struttura organizzativa dell'Unione corrisponde a quella della soppressa Comunità Montana costituita dall'"organigramma" dinamico della stessa approvato con deliberazione della G.E. n.197 del 2010 e succ. mod. ed int.;

CHE in virtù di quanto sopra, l'Unione dei Comuni è subentrata nella gestione delle funzioni e servizi comunali già delegati alla Comunità Montana per essere condotti in forma associata ed elencati all'art. 6 comma 2 dello Statuto dell'Unione tra cui il vincolo paesaggistico;

CHE lo Statuto dell'Unione al Capo IV (organizzazione) prevede che:

- gli uffici ed i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia (art. 34);
- l'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'Amministrazione, sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia (art. 34);
- l'organizzazione è articolata, per quanto possibile, sia per la parte relativa al front-office che al back-office presso i Comuni al fine di garantire la vicinanza ai cittadini ed alle imprese. (art. 34);
- l'organizzazione strutturale, diretta a conferire i fini istituzionali dell'Ente, è articolato, con una dotazione funzionale che include le dotazioni dei singoli comuni aderenti in:
 - centri di competenza
 - sedi operative, anche decentrate
 - servizi
 - sportelli unici polifunzionali (art. 35);

CHE l'art. 38 dello Statuto vigente riguardo alla dotazione funzionale del personale dispone:

<<...1. Il personale dell'Unione è composto altresì da:

- a) dipendenti eventualmente trasferiti, distaccati e/o comandati dai Comuni partecipanti,
- b) dipendenti reclutati direttamente dall'Ente in base alle normative vigenti.

2. La Giunta, previo parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Sindaci, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco, di avvalimento o di assegnazione temporanea di personale ai Comuni partecipanti...>>

CHE la legge regionale n. 68 del 27.12.2011 <<norme sul sistema delle autonomie locali>> per quanto riguarda l'organizzazione dell'Unione al combinato disposto dell'art. 17 comma 1 e art. 39 1° comma, dispone che si ha esercizio associato di funzioni di enti quando una struttura amministrativa unica svolge funzioni e pone in essere atti ed attività relativi di cui sono titolari i Comuni. Per l'esercizio di funzioni e di servizi affidati dai Comuni e dalle Province l'Unione opera di norma con personale distaccato, comandato, trasferito da detti Enti o secondo disponibilità funzionale realizzata con l'avvalimento;

CHE il comma 2 e 3 dell'art. 53 della L.R. citata stabilisce che in presenza di esercizio associato di funzioni comunali, presso ogni Comune, sono garantiti ai cittadini ed alle imprese servizi di informazione, di ricezione, di conoscenza degli atti che li riguardano. Tali servizi sono assicurati nell'ambito del singolo comune o nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla forma associata. I servizi di sportello di cui al presente articolo se attuati direttamente dai singoli Comuni, non possono comportare lo svolgimento di compiti istruttori, o decisioni di competenza della forma associata, da tali obblighi non devono derivare maggiori oneri per la finanza locale;

CHE da quanto sopra discende che si debba procedere alla integrazione almeno funzionale, del personale dell'Unione con il personale dei Comuni stessi;

CHE è necessario quindi realizzare il modello funzionale di integrazione in cui si concretizzi un'organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono ampiamente decentrati sul territorio almeno a livello comunale;

CHE l'avvalimento è apparso come l'istituto giuridico attraverso il quale i comuni possono assicurare il raggiungimento delle finalità demandate all'Unione e realizzare la necessaria collaborazione delle proprie strutture ed uffici, applicabile con la necessaria flessibilità, in particolare alle situazioni in cui il personale è chiamato ad agire sia per l'Unione che per i Comuni;

CHE l'avvalimento si può applicare nei servizi associati di comune accordo con i Comuni ad essa aderenti;

CHE per definizione l'avvalimento è l'istituto mediante il quale un organo della Pubblica Amministrazione utilizza capacità organizzative e tecniche insediate in un apparato organizzativo di un'altra Pubblica Amministrazione, pur conservando la titolarità dell'esercizio della funzione;

CHE l'avvalimento presenta un maggiore grado di flessibilità rispetto al comando o al distacco e ben si attaglia allo schema operativo dell'Unione, nel quale i Comuni mantengono un ruolo centrale nell'erogazione ai cittadini dei servizi attribuiti alla competenza sovracomunale dell'Unione;

ACCERTATO che lo Statuto dell'Unione e le convenzioni sottoscritte dai Comuni nei diversi ambiti (SUAP, protezione civile, trattamento economico, informatica etc) prevedono direttamente od indirettamente un ruolo attivo dei Comuni nell'erogazione dei servizi compresa la messa a disposizione di proprio personale;

CONSIDERATO che nel modello adottato dall'Unione di Comuni Montani Amiata Grossetana, l'Unione è preordinata ad assicurare l'attività di esercizio come "produzione" delle funzioni trasferite mentre la "distribuzione" avviene a livello di singolo Comune;

VISTO l'art. 1, comma 557 della Legge finanziaria per l'anno 2005 (L. 311/2004) il quale testualmente recita: <<I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unione dei Comuni possono servirsi dell'attività lavorative di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dalla Amministrazione di provenienza...>>;

VISTO l'art. 15 della L. 241/90 (Accordi tra pubbliche amministrazioni) il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11 commi 2 e 3 (forma scritta, principi c.c.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta n. 56 del 08.05.2012 di oggetto: <<accordo attuativo (ex art. 15 L. 241/90 tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni dell'Unione per la disciplina dell'avvalimento di unità organizzative comunali da parte dell'Unione>>;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta del Comune di Arcidosso n. 54 del 25/05/2012 ad oggetto "Personale – Accordo attuativo (ex art. 15 L. 241/90) tra l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana ed i Comuni dell'Unione, per la disciplina dell'avvalimento di unità organizzative comunali da parte dell'Unione";

PRESO ATTO:

- dello schema di accordo attuativo per la disciplina dell'avvalimento di unità organizzative e/o individuali da parte dell'Unione, approvato con la deliberazione citata al capoverso precedente;
- che si applicano al personale interessato all'avvalimento gli istituti previsti dall'art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto regioni enti locali, sottoscritto in data 22 gennaio 2004, che si dedica appunto al personale temporaneamente messo a disposizione dell'Unione da parte dagli enti aderenti;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, n. 1 del 07.01.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, in relazione all'avvalimento del dipendente Andrea Pallini del Comune di Arcidosso a far data dal 10 gennaio 2013, per 2 giorni settimanali di lavoro (ore 12);

CONSIDERATO che il Comune di Arcidosso si è reso disponibile ad adottare conforme atto della Giunta Municipale con i contenuti del presente atto e dare conseguente attivazione dell'avvalimento.

VISTO CHE ai sensi dell'art. 13 del CCNL 22 gennaio 2004:

- gli atti di gestione del personale degli enti locali temporaneamente assegnato all'Unione, a tempo pieno o a tempo parziale, sono adottati dall'ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall'Unione. Per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per l'attribuzione del salario accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente dall'Unione; i relativi atti di gestione sono adottati dall'Unione.
- per le finalità di gestione del personale temporaneamente assegnato l'Unione costituisce proprie risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo la disciplina degli artt. 14 e 15 del CCNL dell'1/04/1999 e successive modificazioni e integrazioni e degli art. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004;
- le risorse finanziarie relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione dagli enti aderenti vengono assicurate mediante un trasferimento di risorse (per il finanziamento degli istituti tipici del salario accessorio e con esclusione delle progressioni orizzontali) dagli stessi enti, in rapporto alla classificazione dei lavoratori interessati e alla durata temporale dell'assegnazione; l'entità delle risorse viene periodicamente aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nell'ente di provenienza a seguito dei successivi rinnovi contrattuali;
- l'utilizzazione del lavoratore sia da parte dell'ente titolare del rapporto di lavoro sia da parte dell'Unione, fermo rimanendo il vincolo complessivo dell'orario di lavoro settimanale, non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale secondo la disciplina degli artt. 4, 5 e 6 del CCNL del 14.09.2000;

DATO ATTO della necessità di stipulare apposito accordo tra le parti per la disciplina dell'avvalimento dell'Istr. Andrea Pallini;

VISTO il decreto del Presidente n. 1 del 15.09.2012 di conferimento dell'incarico dirigenziale del Servizio Vincolo Paesaggistico;

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

ACQUISITO il visto favorevole di regolarità contabile, relativo alla copertura finanziaria, espresso dal R.U.R. come previsto dall'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CONSTATATO che il provvedimento ricade nella competenza del Segretario, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto vigente e del Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente approvato dalla Giunta Esecutiva con atto n. 61 del 02.04.1998;

CONSTATATO che l'argomento ricade nella competenza del **Servizio N. 5**;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza del Dirigente Incaricato ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme:

- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni et integrazioni; Artt. 41 e 43 dello Statuto; Art. 3 del Regolamento Ordinamento Uffici;

VISTO il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22.11.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07/11/2012 – Supplemento n. 142;

DETERMINA

1. Di disporre con decorrenza 10/01/2013 l'assegnazione temporanea del dipendente Andrea Pallini, cat. C, pos. ec. C2, in attuazione degli accordi ed intese citate in premessa ed alle condizioni riportate nell'unito schema di accordo tra la struttura dirigenziale dei due enti, di cui al punto 2 del presente dispositivo;
2. Di approvare l'unito accordo tra le parti, disciplinante l'avvalimento da parte dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana del dipendente comunale Istr. Amm. Andrea Pallini.

A.CO/BG (ud 0016/13)

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



SG - 2013 - 3

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE:

SEGRETARIO

OGGETTO: FUNZIONE ASSOCIATA - Vincolo paesaggistico Del. G. n. 1 del 07/07/2013; Avvalimento Istruttore Tecnico Andrea Pallini - Schema di accordo per l'avvalimento individuale.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

Petrelli Brunati Antonella

SCHEMA DI ACCORDO
per l'avvalimento di personale ex art. 13 CCNL 22 gennaio 2004

L'anno (), il giorno _____ (_____) del mese di _____ , nella sede dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana

Con il presente accordo, a valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana, con sede in Arcidosso Loc. San Lorenzo, 19, rappresentato dal dir. Aldo Coppi in qualità di Segretario Dirigente di Programma

E

Il **Comune di Arcidosso** , con sede in via _____ , rappresentato da _____ in qualità di _____

PREMESSO

che l'art. 1, comma 557 della Legge finanziaria per l'anno 2005 (L. 311/2004) prevede: <<I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unione dei Comuni possono servirsi dell'attività lavorative di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dalla Amministrazione di provenienza...>>;

che l'art. 15 della L. 241/90 (Accordi tra pubbliche amministrazioni) prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11 commi 2 e 3 (forma scritta, principi c.c.);

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2012 è stato approvato l'accordo attuativo (ex art. 15 L. 2041/90) tra l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana ed i Comuni dell'Unione, per la disciplina dell'avvalimento di unità organizzative comunali da parte dell'Unione";

che con atto n. 56/2012 la Giunta dell'Unione approvava l'accordo di cui sopra;

che con atto della Giunta Esecutiva dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, n. 1 del 07/01/2013 è stato deliberato l'avvalimento del dipendente istr. Andrea Pallini a far data dal 10/01/2013, per 2 giorni lavorativi settimanali (12 ore);

che con atto della Giunta Comunale n. _____ del _____, è stato deliberato l'avvalimento dell'attività lavorativa del dipendente Andrea Pallini ex art. 1, comma 557, della L. 311/2005 a favore dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana dal 10/01/2013;

che l'avvalimento avviene nell'ambito della gestione associata del vincolo paesaggistico;

che si applicano al personale interessato all'avvalimento gli istituti previsti dall'art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto regioni enti locali, sottoscritto in data 22 gennaio 2004, che si dedica appunto al personale temporaneamente messo a disposizione dell'Unione da parte dagli enti aderenti;

Considerata la necessità che le strutture dirigenziali competenti per la gestione del rapporto di lavoro della dipendente si accordino in merito alla disciplina del medesimo;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

i soggetti su indicati

CONVENGONO e STIPULANO

quanto segue:

Art. 1

Oggetto, Finalità e Profili Generali di Riferimento

Il presente accordo ha per oggetto e disciplina l'utilizzo parziale di personale del Comune di Arcidosso da parte dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, in relazione alla gestione associata "Vincolo paesaggistico". La struttura unica di direzione è localizzata presso la sede dell'Unione dei Comuni ed è composta dalla integrazione tra unità messe a disposizione dall'Unione e dai Comuni.

Si applicano al personale interessato all'avvalimento gli istituti previsti dall'art. 13 del CCNL sottoscritto in data 22.01.2004 per il comparto regioni enti locali che si dedica al personale temporaneamente messo a disposizione dell'Unione da parte degli enti aderenti.

Relativamente al personale assegnato temporaneamente all'Unione, si precisa che la titolarità del rapporto di lavoro resta in capo all'ente che ha disposto l'assegnazione temporanea e lo stesso ente è anche competente alla adozione degli atti di gestione del rapporto di lavoro per tutti gli istituti, con la sola esclusione delle decisioni inerenti il trattamento economico accessorio. In virtù del presente accordo, non identificabile con la tipologia di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, il Comune di Arcidosso acconsente all'utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale, da parte dell'Unione, di proprio personale, per l'espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla categoria professionale del dipendente interessato.

Art. 2

Individuazione del personale utilizzato

Il Comune di Arcidosso con atto della G.C. n. _ del _____ ha deliberato l'avvalimento, ex art. 1, comma 557, della L. 311/2005 a favore dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana dal 10/01/2013, del dipendente istr. amministrativo Andrea Pallini, cat. C, pos. ec. C2, per 12 ore settimanali.

Art. 3

Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata dalla data del 10/01/2013 e fino al 31/12/2015.

Esso potrà essere integrato, modificato o revocato in rapporto all'evoluzione del sistema di erogazione dei servizi dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, previa deliberazione in tal senso della Giunta dell'Unione e della Giunta Comunale.

Art. 4

Tempi di utilizzo del Personale

La prestazione di lavoro del dipendente interessato e quindi il tempo di utilizzo da parte dell'Unione è pari a n. 12 ore settimanali, da effettuarsi come da calendario che verrà stabilito tra le parti, nell'ambito dell'orario settimanale contrattualmente previsto.

L'Unione dei Comuni potrà organizzare le prestazioni del personale utilizzato, nell'ambito del tempo di lavoro complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative.

Al dipendente si applicano, fermo restando quanto sopra, le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale e dal regolamento sull'orario di lavoro e di servizio del Comune di Arcidosso, nelle more dell'introduzione di specifica disciplina da parte dell'Unione dei Comuni, il tutto al fine di ottimizzarne l'impiego.

Art. 5

Gestione del personale utilizzato

Il rapporto di lavoro del citato personale dipendente del Comune di Arcidosso, ivi compresa la disciplina relativa ad eventuali progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Unione dei Comuni, ente di utilizzazione.

Le Parti organizzano un sistema informativo inerente il personale utilizzato, al fine di ottimizzarne la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

In ogni caso, l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana richiederà preventivamente autorizzazione al Comune di Arcidosso per qualsiasi iniziativa, concernente detto personale, non espressamente compresa nella presente regolamentazione e, comunque, comunicherà immediatamente al Comune di Arcidosso ogni informazione inerente il personale di che trattasi (es. partecipazione a corsi di formazione).

Art. 6 – Formazione del personale

Il personale interessato dall'avvalimento è tenuto ed ha diritto a frequentare i corsi e gli incontri formativi e informativi eventualmente organizzati dall'Unione per il regolare svolgimento dei servizi, funzioni e procedimenti nell'ambito dei quali viene impiegato l'avvalimento.

Art. 7 – Responsabilità

L'Unione rimane titolare e responsabile dell'esercizio della funzione e della erogazione del servizio associato nonché dei rapporti funzionali di cui ci si avvale per lo svolgimento del servizio stesso.

Rimane responsabile del personale comunale, di cui ci si avvale, il capo servizio/settore del Comune, per la concessione di ferie e permessi, l'erogazione dei trattamenti economici accessori, l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, etc. in tal caso saranno assunte, di volta in volta, le necessarie intese tra le strutture dirigenziali.

Art. 8 – Determinazione delle spese inerenti l'avvalimento

Le eventuali spese inerenti l'avvalimento sono determinate negli atti di programmazione economico finanziaria adottati annualmente dalla Giunta dell'Unione.

Sia il calcolo delle spese aggiuntive del servizio che il rimborso agli enti che dispongono l'avvalimento sono determinati tenendo conto dell'assorbimento stimato di risorse umane per lo svolgimento delle mansioni per le quali si ricorre all'avvalimento.

L'Unione costituisce proprie risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. Relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione degli enti aderenti, mediante un trasferimento di risorse (per il finanziamento degli istituti tipici del salario accessorio e con esclusione delle progressioni orizzontali) dagli stessi enti, in rapporto alla classificazione dei lavoratori interessati e alla durata temporanea della stessa assegnazione; l'entità delle risorse viene periodicamente aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nell'ente di provenienza a seguito dei successivi rinnovi contrattuali.

Art. 9 – Controversie

Le controversie tra il Comune e l'Unione per quanto previsto dal presente accordo, sia relativamente ad atti che a comportamenti amministrativi, saranno esaminati nell'ambito della Giunta dell'Unione.

Art. 10 – Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana in quanto compatibili.

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana _____

Comune di Arcidosso _____

Per presa visione il dipendete _____

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal al.....

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

e

VIENE

NON VIENE

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>